



**PROTOCOLLO DI AZIONE
PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 49, COMMA 7 DEL D.L. 24 APRILE 2017 N. 50
CONVERTITO IN LEGGE 21 GIUGNO 2017, N. 96**

PREMESSO CHE:

- L'art. 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice) definisce le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- L'art. 213 comma 3 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dispone che l'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice;
- L'art. 49, co. 7 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 conv. in legge, con modificazioni, 21 giugno 2017, n. 96 prevede un apposito preventivo parere dell'ANAC in materia di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento nelle controversie con le imprese appaltatrici dell'ANAS laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui agli articoli 205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Che l'art. 49, co. 7 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 conv. in legge, con modificazioni, 21 giugno 2017, n. 96 prevede che ANAS S.p.A. è autorizzata per gli anni 2017, 2018 e 2019, nei limiti delle risorse di cui al comma 8, a definire, mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali, le controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento, laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui agli articoli 205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con le modalità ivi previste, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della Società stessa;
- Che con deliberazione del 19 luglio u.s. il Consiglio dell'Autorità ha deliberato la costituzione di un Gruppo di Lavoro congiunto per definire le modalità applicative delle previsioni di cui all'art. 49, co. 7 del d.l. 24 aprile 2017, n.50 conv. In legge, con modificazioni, 21 giugno 2017, n. 96;

CONSIDERATO CHE

- Risulta necessario definire, in attuazione alle sopracitate disposizioni normative, le modalità operative nonché la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere preventivo dell'ANAC ;

TUTTO QUANTO PREMESSO

l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche 'l'Autorità') nella persona del suo Presidente, Raffaele Cantone

E

l'ANAS S.p.A, nella persona del suo Presidente, Gianni Armani

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO DI AZIONE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di azione.

Articolo 2

(Finalità)

1. Il presente Protocollo disciplina lo svolgimento dell'attività finalizzata al rilascio del preventivo parere dell'ANAC, ai sensi dell'art. 49, co. 7, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 conv. in legge, con modificazioni, 21 giugno 2017, n. 96, in materia di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento nelle controversie con le imprese appaltatrici dell'ANAS, laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui agli articoli 205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
2. L'attività di vigilanza avrà ad oggetto esclusivamente la verifica sulla correttezza delle procedure seguite, anche in base a quanto definito dal Gruppo di Lavoro congiunto.
3. Ai fini dell'efficacia dell'attività di verifica e rilascio dell'apposito parere, nei successivi articoli vengono individuate le modalità operative di interscambio delle informazioni nonché la documentazione necessaria alla definizione del parere;
4. Il procedimento di verifica della documentazione e il rilascio del relativo parere di cui al presente Protocollo si svolgerà secondo modalità e termini temporali coerenti con il fine di assicurare la tempestiva attivazione delle procedure e dei connessi adempimenti.

Articolo 3

(Oggetto)

1. L'attività che l'Autorità porrà in essere riguarda gli appalti per i quali ANAS S.p.A. è stata autorizzata – per il triennio 2017-2019 – a definire – mediante la sottoscrizione di accordi

bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali le controversie derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento, laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui agli articoli 205 e 208 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

2. L'attività che l'Autorità potrà in essere non riguarderà le controversie da risolvere mediante accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali che non richiedano l'impiego dei fondi di cui al comma 8 dell'art. 49 del d.l. 50/2017; qualora le richieste di risarcimento non riguardino riserve, l'Autorità valuterà volta per volta l'ammissibilità del procedimento delineato dall'art. 49, co. 7, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 conv. in legge, con modificazioni, 21 giugno 2017, n. 96.

Articolo 4

(Documentazione oggetto di verifica)

1. Formano oggetto di verifica preventiva i seguenti documenti:

- **Per gli accordi bonari**

- a) Registro di contabilità;
- b) Relazione della Commissione di Collaudo;
- c) Relazione del Direttore dei Lavori;
- d) Relazione della Commissione;
- e) Relazione del RUP;
- f) Valutazione della convenienza economica dell'ANAS consistente in una determina del Presidente corredata dalla relativa documentazione di supporto;
- g) Bozza di accordo;

- **Per le transazioni**

- a) Registro di contabilità;
- b) Relazione della Commissione di Collaudo;
- c) Relazione del Direttore dei Lavori;
- d) Relazione del RUP;
- e) Valutazione della convenienza economica dell'ANAS consistente in una determina del Presidente corredata dalla relativa documentazione di supporto;

f) Parere dell'avvocato difensore nel caso si tratti di transazioni giudiziali o, in caso di transazioni stragiudiziali, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso;

2. L'Autorità si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'attività finalizzata al rilascio del parere.

Articolo 5

(Procedimento di verifica)

1. Il procedimento di verifica si articola secondo le seguenti modalità:

I. gli atti di cui al precedente articolo 4 sono trasmessi all'Autorità preventivamente alla loro formale adozione, previa comunicazione da parte di ANAS S.p.A. dell'accettazione da parte dell'impresa dell'accordo/transazione;

II. acquisiti gli atti, l'Autorità esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni;

III. in particolare, qualora si individuino irregolarità o non conformità alle disposizioni normative o non sussistano i presupposti e le condizioni di cui agli articoli 205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'ANAC formula un rilievo motivato e lo trasmette ad ANAS S.p.A.;

In tale ipotesi, ANAS S.p.A.:

- a. se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l'atto in conformità al rilievo stesso, inviando altresì copia del documento in tal senso rettificato;
- b. se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all'Autorità e assume gli atti di propria competenza.

Articolo 6

(Durata)

1. Il presente Protocollo ha una durata connessa alle verifiche di cui all'art. 49, co. 7 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 conv. in legge, con modificazioni, 21 giugno 2017, n. 96, nei termini in cui ANAS S.p.A. è autorizzata per gli anni 2017, 2018 e 2019, nei limiti delle risorse di cui al comma 8, a definire, mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali, le controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento.

Articolo 7

(Richieste di accesso agli atti)

1. Le richieste di accesso agli atti che riguardino, nello specifico, le note con cui l'Autorità rende le proprie osservazioni nell'espletamento della attività ai sensi del presente protocollo, saranno trattate ed istruite esclusivamente da ANAS S.p.A. che si impegna a concedere l'accesso alle suddette note.

Articolo 8

(Modifiche Normative e ulteriori forme di collaborazione)

Le Parti si impegnano a promuovere tempestivamente ulteriori forme di collaborazione in relazione a nuove disposizioni legislative riguardanti l'oggetto del protocollo tese ad ottimizzare le procedure nell'ottica delle finalità della norma stessa.

Articolo 9

(Prerogative di ANAS S.p.A.)

1. Le attività svolte dall'Autorità nell'ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente Protocollo di Azione non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria che rimane prerogativa esclusiva di ANAS S.p.A., né in alcun modo ne possono limitare la responsabilità in merito. Restano, pertanto, fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC.

Roma,

Il Presidente dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione

Raffaele Cantone

Il Presidente di ANAS S.p.A.

Gianni Armani